



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 63

del 07/06/2023

Classificazione: 07-04-04 2022/23

Oggetto: COMUNE DI BAGNACAVALLLO - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO DI "MESSA IN SICUREZZA E INCREMENTO DELLA RESILIENZA IDRICO-IDRAULICA DEI TERRITORI SOTTESI DAL CANALE FOSSO VECCHIO MEDIANTE COSTRUZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE CON FUNZIONE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE E DI INVASO PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA PRATICA IRRIGUA DA CANALI A RETE TUBATA IN PRESSIONE NEI COMUNI DI BAGNACAVALLLO, COTIGNOLA E FAENZA IN PROVINCIA DI RAVENNA", PROPOSTO DAL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la L.R. n° 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

...

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

(...)

VISTO l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento al c. 1:

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

(...)

VISTO l'art. 21 della L.R. 4/2018, ed in particolare i commi 1 e 2:

1. Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:

a) opere pubbliche o di pubblica utilità;

(...)

2. Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SLA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito.

(...)

VISTO l'art. 34 c.6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

“Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.”

VISTA la L.R. n° 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, *“Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”*;

VISTO l'art. 19 della stessa L.R. 24/2017 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza;

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, *“Norme per la riduzione del rischio sismico”*;

VISTA la nota del 19/10/2022, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 28225/2022, con la quale l'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto, richiedendo verifica di completezza della documentazione presentata, e la successiva nota del 23/01/2023 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 93/2023 con la quale ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

VISTA la nota del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Ravenna del 10/02/2023, (PG 4207/2023) con la quale è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTA la nota del 20/03/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 7978/2023, con la quale l'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna ha concesso al proponente la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni per un periodo di 60 giorni ponendo il termine di presentazione al 17/05/2022, e la successiva nota del 28/04/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 12258/2023, con la quale il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha trasmesso le integrazioni richieste;

VISTA la nota del 30/05/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 15418/2023, con la quale l'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna ha convocato la conferenza di servizi conclusiva per il giorno 09/06/2023 e ha chiesto l'espressione della Provincia di Ravenna per le competenze sopra richiamate.

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica alla pianificazione del Comune di Bagnacavallo ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 compresa nella procedura per il Procedimento Autorizzatorio Unico di VIA relativo al progetto di “Messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal Canale Fosso Vecchio mediante costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per l'efficientamento della pratica irrigua da canali a rete tubata in pressione nei Comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza, proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale”;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000, sulla base della documentazione di progetto e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione degli strumenti urbanistici, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nella procedura per il Procedimento Autorizzatorio Unico di VIA relativo al progetto di “Messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal Canale Fosso Vecchio mediante costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per l'efficientamento della pratica irrigua da canali a rete tubata in pressione nei Comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza, proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale” alle condizioni riportate al punto b) del “Constatato” della presente relazione;

3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all' Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 27/02/2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e Bilancio di Previsione triennio 2023-2025 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione";

VISTO l'Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Esercizio 2023 – Approvazione".

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 322102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

D I S P O N E

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica alla pianificazione del Comune di Bagnacavallo ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 compresa nella procedura per il Procedimento Autorizzatorio Unico di VIA relativo al progetto di "Messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal Canale Fosso Vecchio mediante costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per l'efficientamento della pratica irrigua da canali a rete tubata in pressione nei Comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza, proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale";
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000, sulla base della documentazione di progetto e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione degli strumenti urbanistici, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nella procedura per il Procedimento Autorizzatorio Unico di VIA relativo al progetto di "Messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal Canale Fosso Vecchio mediante costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per l'efficientamento della pratica irrigua da canali a rete tubata in pressione nei Comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza, proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale" alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.

5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all' Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022.

ATTESTA

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2022-2024 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

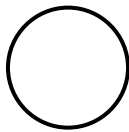
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. _____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI BAGNACAVALLLO

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO DI "MESSA IN SICUREZZA E INCREMENTO DELLA RESILIENZA IDRICO-IDRAULICA DEI TERRITORI SOTTESI DAL CANALE FOSSO VECCHIO MEDIANTE COSTRUZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE CON FUNZIONE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE E DI INVASO PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA PRATICA IRRIGUA DA CANALI A RETE TUBATA IN PRESSIONE NEI COMUNI DI BAGNACAVALLLO, COTIGNOLA E FAENZA IN PROVINCIA DI RAVENNA", PROPOSTO DAL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE.

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n° 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

...

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

(...)

VISTO l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento al c. 1:

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

(...)

VISTO l'art. 21 della L.R. 4/2018, ed in particolare i commi 1 e 2:

1. Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:

a) opere pubbliche o di pubblica utilità;

(...)

2. Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito.

(...)

VISTO l'art. 34 c.6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

“Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.”

VISTA la L.R. n° 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”;

VISTO l'art. 19 della stessa L.R. 24/2017 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza;

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, *"Norme per la riduzione del rischio sismico"*;

VISTA la nota del 19/10/2022, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 28225/2022, con la quale l'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto, richiedendo verifica di completezza della documentazione presentata, e la successiva nota del 23/01/2023 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 93/2023 con la quale ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

VISTA la nota del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Ravenna del 10/02/2023, (PG 4207/2023) con la quale è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTA la nota del 20/03/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 7978/2023, con la quale l'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna ha concesso al proponente la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni per un periodo di 60 giorni ponendo il termine di presentazione al 17/05/2022, e la successiva nota del 28/04/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 12258/2023, con la quale il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha trasmesso le integrazioni richieste;

VISTA la nota del 30/05/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 15418/2023, con la quale l'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna ha convocato la conferenza di servizi conclusiva per il giorno 09/06/2023 e ha chiesto l'espressione della Provincia di Ravenna per le competenze sopra richiamate.

PREMESSO:

CHE il Comune di Bagnacavallo è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 7 aprile 2009, successivamente modificato con varianti, di cui l'ultima generale approvata con delibera di C.C. n. 22 del 18/03/2019

CHE il Comune di Bagnacavallo ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 17 maggio 2012, successivamente modificato con varianti, di cui l'ultima generale approvata con delibera di C.C. n. 24 del 18/03/2019;

CONSTATATO:

Il progetto proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, prevede la messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori serviti dal canale di scolo Fosso Vecchio, e risponde efficacemente a molteplici obiettivi, tra cui:

- possibilità di utilizzare un'area per la laminazione delle piene del canale Fosso Vecchio, aumentando la sicurezza idraulica di una superficie di circa 20000 ha, con realizzazione all'interno della stessa cassa di espansione di un invaso permanente, in cui accumulare le risorse idriche del Canale Emiliano Romagnolo per far fronte alle criticità legate a eventuali periodi siccitosi che impediscano regolari prelievi dal fiume Po;

- possibilità di ottimizzare l'adduzione idrica in un'area irrigua esistente, di estensione pari a circa 4100 ha, attualmente servita solo da canali di scolo, mediante realizzazione di appositi vani tecnici di pompaggio e rete irrigua tubata, con contestuale azzeramento delle emissioni di combustivi fossili legati alle modalità di irrigazione attualmente in essere.

Attualmente il canale Fosso Vecchio, di lunghezza pari a 37 km (di cui i primi 20 in trincea, i restanti arginati) è considerabile come il collettore principale dell'omonimo reparto del distretto di pianura del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con origine a valle di Faenza, e

recapito finale nel Canale di Bonifica in Destra di Reno (località Casa del Diavolo), al confine tra il comune di Alfonsine e quello di Ravenna.

L'area individuata come cassa di espansione, di estensione 86 ha circa e con capacità di invaso pari a circa 2.500.000 mc, è attualmente delimitata dagli argini esistenti degli scoli Fosso Vecchio, Naviglio Zanelli e lo scolo Fossette Riunite, in prossimità della via Viazza Nuova.

Per quanto attiene gli interventi previsti per l'incremento della sicurezza, è stata ipotizzato il rinforzo e il rialzo delle arginature esistenti che delimitano l'area di espansione, il ri-sezionamento e rinforzo arginale del Fosso Vecchio nel tratto a monte della cassa, dalla Via Viazza Nuova fino alla Via Cocchi, nonché l'incremento delle arginature a difesa delle abitazioni, e la realizzazione delle strutture di scolmo (sfioratore) e di scarico nel corpo arginale del canale. Il tirante medio in cassa sarà pari a circa 3 m. L'area manterrà la destinazione agricola, e sarà soggetta a servitù di allagamento.

Nel sito di progetto è attualmente presente un'area forestale, individuabile anche dalla carta delle aree forestali del PTCP e della cartografia di RUE. In tale area, è previsto l'abbattimento di 23 alberature effettivamente interferite dalle opere di progetto, a fronte della pubblica utilità degli interventi, prevedendo nelle immediate vicinanze dell'area vincolata la messa a dimora di 100 alberature in compensazione.

All'interno della cassa di espansione sarà realizzato un lago permanente, denominato la "Valletta", di estensione pari a circa 18 ha e profondità massima 4 m, il quale avrà una capacità finale di accumulo pari a circa 500.000 m³, e verrà riempito nei periodi invernali e primaverili con acqua proveniente dal C.E.R. (Canale Emiliano Romagnolo), garantendo un'autonomia di approvvigionamento delle aree asservite per circa 14 giorni in caso di periodi particolarmente siccitosi. Il terreno ottenuto dagli scavi sarà utilizzato per il rinforzo arginale, o livellato in alcune aree limitrofe. Il canale Naviglio Zanelli, di cui è previsto un intervento ulteriore di impermeabilizzazione per un tratto di 10 km, alimenterà direttamente il lago permanente con funzione di riserva idrica, e la vasca di accumulo del nuovo vano tecnico di pompaggio Valletta.

Tale vano, che asservirà un'area di circa 2900 ha, sarà dotato di una vasca di accumulo per consentirne un'autonomia di almeno 24 ore in assenza di alimentazione da CER, e di impianti fotovoltaici galleggianti per garantire l'autonomia di approvvigionamento energetico. Verranno inoltre posate condotte interrate in ghisa o PEAD, e verranno realizzati specifici punti di consegna aziendali, nel distretto irriguo di Villa Prati, e nella porzione comunale del distretto di Boncellino.

Si prevede l'approvazione di specifico P.O.C. per apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Così come previsto dall'art.51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art.19 della L.R. 20/2000, la relazione di Valsat riporta al suo interno un apposito capitolo denominato "quadro di riferimento programmatico", nel quale si individuano le interferenze dell'opera con aree o elementi di tutela individuati dalla Pianificazione sovraordinata e per i quali viene fornita una puntuale disamina che ne accerta la compatibilità.

Nel dettaglio, le opere in progetto previste per il Comune di Bagnacavallo, così come descritte nel "constatato", e cartografate negli elaborati di progetto, interferiscono con aree tutelate dal vigente PTCP della Provincia di Ravenna, ai sensi degli articoli di seguito elencati:

- Art. 3.10 – Sistema delle aree forestali
- Art. 3.17 – zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Art. 3.18 – invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Art. 3.19 – zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
- Art. 3.20 b: dossi di ambito fluviale recente;
- Art. 3.20 c: paleo dossi di modesta rilevanza.

Di seguito si riportano gli estratti degli articoli interessati, che evidenziano quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP in relazione alla realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica e impianti per l'approvvigionamento idrico/irriguo.

Art. 3.10 - Sistema delle aree forestali

6.(P) Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica(...) nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui all'art. 3 del D.L. 18 maggio 2001 n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

(...)

7.(P) L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti.

8.(P) Le opere di cui al settimo comma, nonché quelle di cui alla lettera a) del sesto comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

Art. 3.17 – zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

5.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

(...)

c) invasi ad usi plurimi;

d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;

(...)

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità 40 tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

6.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.

8.(P) Fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:

e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, (...) nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

15.(I) Negli ambiti di cui al secondo comma del presente articolo gli strumenti di Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale incentiveranno:

(...)

b) la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;

(...)

e) la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;

- Art. 3.18 – invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

(...)

3.(P) Nelle aree di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia e degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica: a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c), e) ed f) dell'ottavo comma del precedente articolo 3.17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale

4.(P) Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

(...)

- Art. 3.19 – zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

3.(P) Nelle aree ricadenti nelle zone del presente articolo valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, decimo e undicesimo. Lungo i corsi d'acqua di pianura tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, laddove siano individuate nella Tav. 2 zone di cui al presente articolo il cui limite esterno non coincida con limiti fisici ma corrisponda ad un'ampiezza approssimativa di m.150 dall'alveo, si intende che l'ampiezza effettiva dell'area su cui si applicano le prescrizioni suddette è pari a m. 150 misurati dalla sponda ovvero dal piede esterno dell'argine

4.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

(...)

c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti; sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

5.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

9.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sono comunque consentiti:

d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili (...)nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Art. 3.20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi

2.(D) Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano è riportato l'insieme dei dossi e delle dune costiere che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in:

a) Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati

b) Dossi di ambito fluviale recente

c) Paleodossi di modesta rilevanza

d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica

e) Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica.

I dossi e i sistemi dunosi individuati nei punti a), b) e c) sono da intendersi sottoposti alle tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi. L'individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c) costituisce documentazione analitica di riferimento per i Comuni che, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle disposizioni di cui al presente Piano, dovranno verificarne la diversa rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele di cui ai commi successivi

4.(D) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:

- da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;

(...)

- l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

L'analisi svolta non ha evidenziato elementi di incompatibilità, pertanto gli interventi proposti si ritengono coerenti con quanto disposto dal PTCP della Provincia di Ravenna.

In merito all'area forestale esistente nell'area di espansione e realizzazione dell'invaso permanente, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini ha evidenziato, con nota del 31/01/2023 (P.G. 83532/2023), una discordanza tra quanto cartografato nella tavola dei vincoli del RUE, quanto presente nell'ortofoto del 2020, e quanto identificato come bosco dalla piattaforma webgis del Patrimonio Culturale dell'Emilia Romagna.

Con nota del 28/04/2023 (ns P.G. 12258/2023) il proponente Consorzio di Bonifica ha fornito alcuni chiarimenti in merito al vincolo forestale, confermando di fatto l'incongruenza, dovuta alla modalità di apposizione del vincolo, precisando che le alberature sono state messe a dimora nell'ambito di finanziamenti incentivanti PSR con previsto ritiro ventennale dei terreni agricoli dalla produzione. Per quanto riguarda le superfici forestali poste a Sud di Via Viazza Nuova, la proprietà ha riportato l'area all'uso agricolo e allo status ante-operam allo scadere del ventennio. Per quanto riguarda le aree a Nord, queste risultano ancora presenti, ma sarebbe stata intenzione della attuale proprietà procedere con il ripristino a seminativo allo scadere del ventennio. Come confermato anche in occasione della conferenza di servizi del 24/05/2023, il progetto in esame, a fronte dell'esproprio dell'area, e dell'abbattimento di 23 alberature interferite dagli interventi, prevede la compensazione in prossimità della formazione boscata esistente di 100 alberature.

La realizzazione delle opere risulta comunque coerente con le norme di PTCP, in quanto opera di interesse pubblico per la difesa idrogeologica ed idraulica. Si riportano di seguito al successivo punto b) le prescrizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio in merito.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 20/2000, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna, ARPAE, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Serv. Area Romagna - Distretto di Ravenna dai quali sono pervenuti i relativi pareri di seguito riportati:

- AUSL, parere ns. prot. 16177 del 07/06/2023

Con riferimento all'opera di cui in oggetto, visto i contenuti della documentazione fornita, sotto il profilo igienico-sanitario, non si rilevano elementi ostativi a quanto proposto.

Con riferimento al parere idraulico questo servizio non ha le competenze per dare un contributo. Per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza dell'opera si richiede, data la presenza del lago permanente, di indicarne con apposita segnaletica la presenza e di prevedere come riportato negli elaborati illustrativi la recinzione di altezza adeguata ad ostacolare l'accesso al bacino d'acqua .

Si sottolinea che dovranno altresì essere attuate tutte le misure volte a garantire la sicurezza degli addetti alle opere di manutenzione e degli impianti fotovoltaici previsti. In particolare dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi come riportato nel D.Leg 81/2008 e messe in atto tutte le procedure finalizzate a garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori addetti a tali manutenzioni.

Durante il periodo estivo, di massima proliferazione del vettore, si raccomanda il monitoraggio della presenza di larve di zanzara e l'eventuale trattamento larvicida in caso queste siano presenti.

- ARPAE – parere ambientale prot. 0512611 del 25/05/2023

Viste le integrazioni presentate dal proponente in merito a quanto da noi richiesto su terre e rocce da scavo e realizzazione impianti elettrici e denominate "Integrazioni per Arpae Area Prevenzione Ambiente" (data protocollo 2/5/2023 PG 421759) e "Arpae integrazioni supplementari" (16/05/2023 PG 482206), questa Agenzia ritiene di avere tutti gli elementi per poter esprimere parere favorevole al progetto presentato.

Impatto acustico

Esaminate le valutazioni previsionali d'impatto acustico relative al progetto di messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal Canale Fosso Vecchio mediante costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di n°2 invasi per

l'efficientamento della pratica irrigua da canali a rete tubata in pressione, nei Comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza.

Considerato che la documentazione esaminata contiene gli elementi necessari per definire la compatibilità acustica dell'intervento; in particolare nella relazione sono presenti i seguenti elementi:

- descrizione dell'ubicazione dello stabilimento e del contesto, per un intorno sufficiente a caratterizzarne gli effetti acustici di realizzazione corredata da planimetria in scala adeguata con indicate la destinazione d'uso degli edifici circostanti, l'individuazione della classe acustica della zona, le sorgenti di rumore rilevanti non di pertinenza dell'insediamento;*
- descrizione dettagliata dell'attività;*
- planimetria in scala adeguata dell'area d'intervento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, e la presenza di ricettori sensibili;*
- descrizione delle sorgenti di rumore - caratterizzazione acustica - caratteristiche temporali di funzionamento (periodo diurno/notturno, continua/discontinua, frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle stesse, ecc);*
- analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di immissione;*
- la valutazione di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da calcoli previsionali con la descrizione dei dati di input utilizzati;*

si esprime parere favorevole e si ricorda che ai sensi dell'art. 8 Legge Quadro sull'inquinamento acustico, in caso di modifiche o potenziamenti che comportino l'introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere prodotta documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR 673/2004 "criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

Impatto atmosferico (polveri)

Visto l'elaborato SIA EI_3 Quadro di riferimento ambientale i possibili impatti sulla qualità dell'aria in termini di NOx, SOx, CO e CO2 indotti dalle attività di cantiere riguardano sostanzialmente la circolazione dei mezzi pesanti e la movimentazione dei mezzi. Considerato quanto riportato dai proponenti in merito all'adozione delle misure di mitigazione si esprime parere favorevole, con l'adozione dei seguenti accorgimenti in fase di cantiere:

- riduzione della velocità dei mezzi nell'area interessata dal cantiere;*
- impiego di camion telonati e con motori omologati in conformità con le categorie considerate nella presente valutazione;*
- impiego di macchine mobili non stradali che soddisfano gli standard almeno della normativa Tier 4B/Stage IV;*
- trattamento delle carraie di cantiere mediante umidificazione/bagnamento.*

Impatto elettromagnetico

Viste le relazioni integrative pervenute e in particolare gli elaborati:

All. 1.13.8 Opere elettromeccaniche Boncellino Relazione DPA;

All. 1.13.9 Opere elettromeccaniche Valletta Relazione Dpa;

si possano considerare esaustive rispetto a quanto richiesto si esprime pertanto parere favorevole alla condizione che all'interno della fascia di rispetto delle stazioni di pompaggio Boncellino e Valletta non sarà permessa la permanenza di persone per più di 4 ore.

Terre e rocce da scavo

Per quanto riguarda le integrazioni presentate sulle terre e rocce da scavo e in particolare gli elaborati:

Allegato 1.3 Piano preliminare di utilizzo

Allegato 2.3.5 Area Valletta spostamenti terreni e accesso ai cantieri

Allegato 2.5.2 Area Boncellino Spostamento terreni

Allegato 4 Piano di caratterizzazione Planimetria Villa Prati

Allegato 5 Piano di caratterizzazione Planimetria Boncellino

viene riportato sia nella relazione che nella documentazione cartografica che i terreni saranno utilizzati nell'ambito degli stessi cantieri per la realizzazione degli argini sia trasportati in terreni

agricoli limitrofi e pertanto nello stesso sito di produzione. Nelle tavole viene riportato il tracciato dei movimenti dei mezzi che avviene all'interno della carraia del sito di produzione.

Per l'area denominata Valletta si prevede la movimentazione di 550.000 mc e per l'area denominata Boncellino si prevede la movimentazione di 35.000 mc.

Per quanto riguarda la campagna di caratterizzazione proposta per la rete irrigua tubata si prevede un numero molto inferiore rispetto a quanto previsto all'Allegato 2 del DPR 120/2017 in quanto trattasi di terreni agricoli caratterizzati da suolo omogeneo e pertanto si propone un campionamento basato sul Criterio ragionato: la scelta della localizzazione dei punti d'indagine è effettuata in base alla presenza di potenziali centri di pericolo (Siti di Interesse Nazionale, aree industriali, aree oggetto di bonifica, discariche, etc.) e più in generale di possibili fonti di contaminazione.

Pertanto pur condividendo il criterio descritto nel Piano preliminare di Utilizzo, sia come metodologia che come analisi da effettuare, si ritiene che i campioni debbano essere incrementati in modo da allinearli quanto più possibile a quanto previsto dall'allegato 2 del DPR 120/2017, prevedendo per opere infrastrutturali lineari un campionamento ogni 2000 metri lineari come previsto in caso di studio di fattibilità.

Si esprime pertanto parere favorevole al Piano preliminare di Utilizzo con la seguente prescrizione:

- Come previsto allegato 2 del DPR 120/2017 i campioni per la caratterizzazione degli scavi relativi alla rete irrigua tubata, dovranno essere implementati, per la parte di metri lineari non interessati dal campionamento già proposto, prevedendo un campionamento ogni 2000 metri lineari. Come previsto dall'art. 24 comma 5 del DPR 120/2017, prima dell'inizio dei lavori, gli esiti delle attività eseguite dovranno essere trasmesse ad Arpae.

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì -Cesena e Rimini - PG.2023.0508659 del 24/05/2023

...omissis...

- esaminata la documentazione trasmessa e che la Regione Emilia-Romagna ha reso disponibile mediante apposito portale (...omissis...) e le successive integrazioni;

- vista la convocazione della Conferenza di Servizi pervenuta con nota prot n.453064 del 09/05/2023 (ns prot n. 8140 del 23/05/2023);

si trasmettono di seguito la determinazione di competenza di questo Ufficio.

Per quanto attiene alla tutela monumentale:

- considerato che il bene "Canale Naviglio Zanelli" è sottoposto a tutela con D.M. del 23/10/1992 ai sensi della L. 1089/1939, valido per gli effetti dell'art. 128 c. 2 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

- esaminata la documentazione trasmessa e le successive integrazioni;

- considerato che l'intervento si sostanzia nella pulizia, nel ri-sezionamento e nell'impermeabilizzazione del Canale Naviglio Zanelli e che interesserà il tratto a valle del Canale Emiliano Romagnolo, ove l'alveo è a cielo aperto, e sarà eseguito mediante:

- lavori di movimento terra per riportare l'alveo, oggi soggetto in parte a erosione e in parte a interrimento, alla sezione e dimensioni originali;
- impermeabilizzazione con geotessuti e pietrame;

- considerato che l'intervento ha l'obiettivo di efficientare la distribuzione irrigua diminuendo le perdite per infiltrazione, e di mettere in sicurezza la stessa infrastruttura garantendone il mantenimento nel tempo;

- ritenuto che le opere presentate siano compatibili con le caratteristiche del bene e ammissibili con le disposizioni di tutela;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s. m. e i., ne autorizza l'esecuzione alla seguente prescrizione:

-nei lavori di movimento terra dovrà essere il più possibile conservato il profilo storico ed originale delle sezioni del canale. La presente non attribuisce legittimità ad eventuali opere realizzate in difformità alle disposizioni di legge.

La direzione lavori, incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925, dovrà comunicare preventivamente a questo Ufficio la data di inizio dei lavori che potrà avvenire solo successivamente alla presente autorizzazione emessa ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004.

Per quanto attiene alla tutela del paesaggio,

- esaminata la documentazione trasmessa;
- considerati i chiarimenti richiesti da questa Soprintendenza con la nota prot. n.1497 del 31/01/2023 che di seguito si riportano: "Con riferimento ai beni soggetti a tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 si evidenzia una discordanza tra quanto rappresentato come bosco/area forestale dalla tavola dei vincoli del RUE, quanto presente nell'ortofoto del 2020 e quanto identificato come bosco dalla piattaforma WebGIS del Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna, più recente riferimento per la ricognizione dei beni paesaggistici tutelati per legge. Si chiede di motivare tali incongruenze al fine di verificare la sussistenza della tutela paesaggistica".
- visto quanto riportato dal Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale nella nota di trasmissione delle integrazioni (ns. prot. 6947 del 03/05/2023): "Con riferimento ai beni soggetti a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004 si conferma la discordanza tra quanto rappresentato come bosco/area forestale dalla tavola dei vincoli del RUE, presente nell'ortofoto del 2020 e quanto identificata come bosco dalla piattaforma webGis del Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna per le aree identificate al NCT di Bagnacavallo al Foglio 20 mapp. 29-30-31. Tale incongruenza è dovuta alla modalità di apposizione del vincolo: l'area agricola che, infatti, era stata piantumata nell'ambito di finanziamenti PSR incentivanti per il ritiro ventennale dei terreni agricoli dalla produzione.";
- considerato che dalle preliminari valutazioni contenute nella relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento, inviata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con nota prot. n.36456 del 16/05/2023 (ns prot. n. 7937 del 18/05/2023) risulta che l'intervento ricade in parte in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. g) del D.Lgs. 42/2004, e che tale tutela risulta in essere nella cartografia del RUE e nel PTCP, che può essere assoggettato alla procedura semplificata in quanto individuato ai punti B.22, B.24, B.40 dell'Allegato B al D.P.R. 31/2017 e s.m.i., che non risulta in contrasto con le disposizioni vigenti del PTCP ed è conforme con la disciplina contenuta nei vincoli ambientali e paesaggistici;
- considerato che l'intervento prevede l'abbattimento di numero 23 alberature nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'invaso permanente per la resilienza contro la siccità e che nell'ambito delle opere previste in progetto è compresa la piantumazione di 100 alberature nelle pertinenze dell'area vincolata;
- considerati i valori dell'area oggetto di tutela e valutata paesaggisticamente la proposta progettuale;
- ritenuto che l'intervento proposto sia compatibile con i valori paesaggistici tutelati;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 5, art. 146, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e art. 11, D.P.R. 31/2017, alla seguente condizione:

-si richiede di conservare alberature di interesse laddove siano presenti nell'area di intervento. Sono fatte salve le determinazioni e le verifiche di competenza di codesta Amministrazione Comunale in qualità di Amministrazione competente alla tutela paesaggistica, in ordine al procedimento in questione ed alla legittimità paesaggistica di quanto esistente. La presente non attribuisce legittimità ad eventuali opere realizzate in difformità alle disposizioni di legge. Infine, alla luce dei recenti eventi alluvionali che hanno colpito il territorio romagnolo si richiede una eventuale valutazione circa l'intervento proposto rispetto all'attuale configurazione e alle criticità idrogeologiche emerse.

Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico,

- analizzata la documentazione tecnica integrativa presentata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con nota ns. prot. n. 6947 del 03/05/2023;
- vista la nota ns. prot. n. 1497 del 31/01/2023 con la quale questa Soprintendenza ha prescritto, nell'ambito dell'avvio della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, l'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi in specifiche aree interessate dal progetto;
- vista la nota ns. prot. n. 4553 del 21/03/2023 con la quale questa Soprintendenza ha approvato il piano delle indagini preventive predisposto dal Consorzio di Bonifica e dalla società archeologica incaricata;

- tenuto conto dell'esigenza espressa dal Consorzio di Bonifica con la nota sopra richiamata in merito alle tempistiche di esecuzione dei sondaggi, in considerazione delle caratteristiche delle aree agricole interessate dagli stessi;
- tenuto conto di quanto prescritto dal D. Lgs. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio", con successive integrazioni e modifiche) art. 28, dal D. Lgs 50/2016 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") art. 25" e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 ("Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"), nonché dalle circolari ministeriali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

questa Soprintendenza esprime parere favorevole all'esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi prima dell'effettivo avvio dei lavori.

Si ricorda la necessità di comunicazione relativa alla data di inizio dei lavori e della documentazione delle attività, da realizzare secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022.

Restano salve tutte le condizioni e prescrizioni impartite nelle precedenti note relative all'iter della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

- Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Serv. Area Romagna - Distretto di Ravenna, prot. 2023.542607 del 05/06/2023

Premesso che:

- nel merito del procedimento di V.I.A. sopra indicato, lo scrivente Ufficio Territoriale con nota Prot. 03/02/2023.01004188 ha richiesto integrazioni al "progetto generale definitivo" di adeguamento della progettazione con prescrizioni in materia di assetto idrogeologico e in materia di assetto idraulico ;
- con nota Prot. PG.2023.421759 del 02/05/2023 veniva acquisita dall'ufficio "Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni" della Regione Emilia-Romagna, la documentazione integrativa del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con la quale dichiara di recepire le suddette prescrizioni.

Premesso ciò,

a seguito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 24 maggio 2023, per quanto di competenza del presente Ufficio Territoriale, si rilascia

PARERE

favorevole all'esecuzione dell'opera in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni :

Assetto idrogeologico

- Trattandosi di invaso da realizzare in scavo, nell'ambito di un progetto di realizzazione di una cassa in base alle prove eseguite, presenta una stratigrafia caratterizzata da strati di argilla con tratti argillo-limosi fino ad una profondità di 5 m dal piano di campagna. La realizzazione di un lago permanente, separato già naturalmente dalla falda freatica profonda, verrà riempito con acqua proveniente dal C.E.R. ...[]" si prescrive all' esecutore/gestore dell'invaso, al fine di evitare interferenze anche con la falda superficiale esistente (All.1.2 Relazione Geologica-Geotecnica " [] In data 15/02/2021 la profondità della falda freatica è risultata 1,20 dal piano di campagna; essa può subire variazioni stagionali anche di un metro (principalmente in abbassamento) []..."), di procedere con l'impermeabilizzazione anche delle sponde dell'invaso in corrispondenza di strati o lenti limoso/sabbiosi, che si rinverrano durante le operazioni di scavo;
- Che in assenza di eventi calamitosi, la quota dell'invaso, anche per brevi periodi, non debba mai essere tenuta al di sopra del piano di campagna;
- Di predisporre gli apprestamenti di sicurezza in caso di caduta di persone in acqua (recinzione h=1,80m , cancelli di pari altezza chiusi con lucchetto, scalette di risalita, salvagente, tabella con numeri telefonici di emergenza, ecc...). Per questa ultima prescrizione, si rimanda anche alla valutazione dell'AUSL all'interno del procedimento.

Assetto Idraulico

- Dalle planimetrie delle condotte (all.2.1.1 e segg.) non è possibile valutare l'esatta distanza delle condotte di progetto dal piede esterno del corpo arginale sinistro del Fiume Lamone. In ogni caso, per quanto di competenza, ai sensi dell'art.96, lett. f) del R.D. 523/1904, sono vietati "le fabbriche e gli scavi" ad una distanza inferiore a metri 10 e il "movimento del terreno" ad una distanza inferiore a metri 4. Si chiede pertanto di adeguare il progetto a tale prescrizione derivante dalla sopra citata normativa.

...omissis...

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica e sismica e relativa integrazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- **1:** la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;
- **2:** gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
- **3:** il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria D) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, si dovranno tenere in adeguato conto le frequenze proprie del terreno di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza in caso di sisma;
- **4:** andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla relazione geologica in particolar modo quelle riguardanti il potenziale di liquefazione e i cedimenti post-sisma;
- **5:** per quanto riguarda i fattori di amplificazione sismica, non riportati in relazione ad eccezione della PGA, si suggerisce di utilizzare i valori riportati nelle tabelle della DGR 476/2021 relativi all'area oggetto di studio.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i. la Provincia si esprime sul POC, la quale può formulare Riserve relativamente a previsioni di Piano che contrastano con i contenuti del PSC o con prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del progetto, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, i soggetti ambientalmente competenti sopra elencati si sono espressi tutti con parere favorevole alla variante, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni così come sottolineato nel "constatato";

CHE durante il periodo di pubblicazione sono pervenute 19 osservazioni, tutte relative ai distretti irrigui di Villa Prati e Boncellino (nessuna relativa al territorio faentino), e riguardanti proposte di modifica dei tracciati delle condotte irrigue, le quali sono state tutte accolte.

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO

PROPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica alla pianificazione del Comune di Bagnacavallo ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 compresa nella procedura per il Procedimento Autorizzatorio Unico di VIA relativo al progetto di "Messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal Canale Fosso Vecchio mediante costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per l'efficientamento della pratica irrigua da canali a rete tubata in pressione nei Comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza, proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale";
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000, sulla base della documentazione di progetto e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione degli strumenti urbanistici, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nella procedura per il Procedimento Autorizzatorio Unico di VIA relativo al progetto di "Messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal Canale Fosso Vecchio mediante costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per l'efficientamento della pratica irrigua da canali a rete tubata in pressione nei Comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza, proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale" alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all' Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Geologo Giampiero Cheli*)
f.to digitalmente

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Paesaggista Giulia Dovadoli*)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 731/2023

OGGETTO: COMUNE DI BAGNACAVALLLO - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO DI "MESSA IN SICUREZZA E INCREMENTO DELLA RESILIENZA IDRICO-IDRAULICA DEI TERRITORI SOTTESI DAL CANALE FOSSO VECCHIO MEDIANTE COSTRUZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE CON FUNZIONE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE E DI INVASO PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA PRATICA IRRIGUA DA CANALI A RETE TUBATA IN PRESSIONE NEI COMUNI DI BAGNACAVALLLO, COTIGNOLA E FAENZA IN PROVINCIA DI RAVENNA", PROPOSTO DAL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *setto*re interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 07/06/2023

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 63 DEL 07/06/2023

OGGETTO: COMUNE DI BAGNACAVALLLO - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO DI "MESSA IN SICUREZZA E INCREMENTO DELLA RESILIENZA IDRICO-IDRAULICA DEI TERRITORI SOTTESI DAL CANALE FOSSO VECCHIO MEDIANTE COSTRUZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE CON FUNZIONE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE E DI INVASO PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA PRATICA IRRIGUA DA CANALI A RETE TUBATA IN PRESSIONE NEI COMUNI DI BAGNACAVALLLO, COTIGNOLA E FAENZA IN PROVINCIA DI RAVENNA", PROPOSTO DAL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE.

Si dichiara che il presente atto è divenuto esecutivo il 18/06/2023, ovvero decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Ente, n. 812 di pubblicazione del 07/06/2023

Ravenna, 19/06/2023

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 63 DEL 07/06/2023

OGGETTO: COMUNE DI BAGNACAVALLLO - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO DI "MESSA IN SICUREZZA E INCREMENTO DELLA RESILIENZA IDRICO-IDRAULICA DEI TERRITORI SOTTESI DAL CANALE FOSSO VECCHIO MEDIANTE COSTRUZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE CON FUNZIONE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE E DI INVASO PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA PRATICA IRRIGUA DA CANALI A RETE TUBATA IN PRESSIONE NEI COMUNI DI BAGNACAVALLLO, COTIGNOLA E FAENZA IN PROVINCIA DI RAVENNA", PROPOSTO DAL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE.

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line n. 812 di pubblicazione, di questa Provincia dal 07/06/2023 al 22/06/2023 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 23/06/2023

**IL DIPENDENTE INCARICATO
MORELLI ROSSANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)